



UNDIS
Unione Nazionale Decorati Italiani in Svizzera

STATUTO

TITOLO I

ART. 1 – Costituzione, denominazione

A norma dell'articolo 60 e seguenti del codice civile svizzero è costituita un'associazione riconosciuta nella forma di Associazione di Promozione Sociale, non a scopo di lucro, denominata "Unione Nazionale Decorati Italiani in Svizzera" o, in forma abbreviata, "UNDIS".

L'UNDIS è un'organizzazione estranea a ogni attività politica, ed esclude qualunque tipo di discriminazione. I contenuti e la struttura sono democratici, basati su principi solidaristici, e consente l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita e all'attività del sodalizio.

ART. 2 – Sede

L'UNDIS, fondata a Ginevra il 19 ottobre 2021, ha sede legale presso c/o Carmelo Vaccaro, Promenade de l'Europe – 1203 Genève

Con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, la sede legale potrà essere variata. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'UNDIS, al costituirsi di una Sezione Cantonale, provvederà ad aprire una sede operativa nel relativo territorio.

ART. 3 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 4 – Organo d'informazione

L'UNDIS si propone di adottare mezzi informatici come organi di informazione ufficiale della vita della stessa con la rivista "L'UNDIS INFORMA".

La gestione della stessa sarà demandata a un'apposita Redazione, il cui funzionamento e la cui composizione sono legati alle regole morali dell'UNDIS.

L'effettiva pubblicazione della rivista è vincolata alla disponibilità di fondi e alle esigenze operative dell'UNDIS.

TITOLO II **Delle Finalità**

ART. 5 – Finalità

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato, il riarmo civico, di tutelare il diritto e il rispetto delle istituzioni cavalleresche e di contribuire a rendere gli insigniti esempio di probità e correttezza civile e morale.

a) L'Associazione favorisce la promozione di attività benefiche, filantropiche, umanitarie e culturali, anche patrocinando o istituendo premi e riconoscimenti alla bontà, all'impegno umanitario e al sostegno di fedeltà alla missione sociale dell'associazione, a cittadini italiani o anche di paese estero, al fine di raggiungere nobili scopi volti a mettere in valore l'Italia.

b) L'Associazione si ispira agli ideali della Costituzione della Repubblica Italiana, ai principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e ai principi del Libero Associazionismo;

c) L'Associazione si ispira ai principi della non violenza, opera per la pace fra gli individui e i popoli, e si oppone a ogni forma di sfruttamento, ingiustizia, discriminazione, emarginazione;

d) L'Associazione stimola gli individui all'acquisizione della consapevolezza del proprio dovere, dei propri diritti civili e democratici, riconoscendo il valore della cooperazione come principio del vivere collettivo nonché come risorsa fondamentale per lo sviluppo sociale e culturale delle comunità, atte al raggiungimento degli scopi sociali e alla diffusione dei valori fondanti l'UNDIS;

e) L'associazione si prefigge di riunire le persone insignite delle Onorificenze e i decorati della Repubblica Italiana;

Infine, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO III **Dei Soci**

ART. 6 – Qualità di Socio

Socio ordinario e socio simpatizzante.

Il numero degli associati è illimitato

Possono essere Soci tutte le persone fisiche che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per la realizzazione degli scopi sociali, la sostengono nel perseguimento delle sue finalità e accettano il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno. I soci sono tenuti a contribuire alla vita dell'Associazione anche con le quote annuali di adesione, che sono in ogni caso intrasmissibili. Tali quote vengono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale sulla base delle disposizioni dell'Assemblea.

a) Sono **soci ordinari** tutti i cittadini italiani o di altra nazionalità che siano insigniti di onorificenze o distinzioni onorifiche della Repubblica Italiana.

b) Sono **soci simpatizzanti** le persone maggiorenni non insignite di alcun Ordine Cavalleresco, purché presentate da almeno un socio ordinario. I soci simpatizzanti non possono, in ciascuna sezione, rappresentare più del 50% del numero totale dei soci della stessa.

c) Il socio simpatizzante non ha diritto di voto nelle Assemblee, ma ha il diritto di assistere all'Assemblea Generale e a tutte le attività dell'UNDIS.

d) Il socio simpatizzante non ha diritto di eleggibilità alle cariche di Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e consigliere al Consiglio Direttivo Nazionale o Sezione Cantonale.

ART. 7 – Socio onorario

Il Presidente Nazionale, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, ha la facoltà di nominare soci onorari o assegnare cariche onorifiche a persone di nazionalità italiana o di altro paese, anche se non insignite di onorificenze, purché particolarmente meritevoli.

ART. 8 – Diritti e doveri dei soci

La disciplina del rapporto associativo è uniforme. Tutti i soci ordinari hanno pari diritti all'interno dell'Associazione, e vi esercitano la sovranità attraverso le Assemblee di sezione e i diversi Organi di rappresentanza. Se in regola con il versamento della quota associativa annuale, hanno diritto di voto in Assemblea, di eleggere gli organi sociali e di esservi eletti.

a) I soci devono versare entro il 31 marzo di ciascun anno la quota sociale e rispettare il presente Statuto.

b) Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 9 – Adesioni

Chi intenda essere ammesso come socio dovrà presentare, all'UNDIS o alla Sezione Cantonale in cui risiede, apposita domanda.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio Direttivo Nazionale o Cantonale, che valuta, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte e visti i principi di cui nel presente Statuto, l'ammissibilità del richiedente.

ART. 10 – Cessazione dalla qualità di socio

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) decadenza;
- b) esclusione;
- c) indegnità;
- d) decesso.

ART. 11 – Effetti della cessazione

Il/la socio/a viene escluso o espulso per indegnità dalla Associazione con atto motivato deliberato dal Collegio dei Probiviri, che comunicherà la decisione all'interessato/a a mezzo lettera raccomandata. Il Socio escluso o espulso ha la facoltà, entro 30 (trenta) giorni, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di conferma da inviarsi alla presidenza dell'UNDIS, di presentare appello al Comitato Direttivo Nazionale o Cantonale, che, in tal caso, delibererà, nella prima adunanza utile, in via definitiva con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato/a.

a) Il/la socio/a che cessa di appartenere alla Associazione per recesso, decadenza, esclusione o indegnità, come pure gli eredi del/della socio/a defunto/a, non possono rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.

b) Il/la socio/a che cessa di appartenere alla Associazione per recesso, decadenza, esclusione o indegnità deve restituire il tesserino, il distintivo e l'attestato rilasciatigli dell'Unione.

TITOLO IV

Delle Sezioni dell'UNDIS

ART. 12 – Le Sezioni Cantonali

L'UNDIS si prefigge di articolarsi in sezioni che hanno estensione Cantonali e che prendono la denominazione del Cantone di riferimento.

Nel caso in cui in una di queste suddivisioni territoriali non vi siano almeno quindici soci iscritti, questi ultimi saranno affiliati con pieni diritti a una Sezione limitrofa, selezionata a giudizio del Comitato Direttivo Nazionale, sentiti i pareri dei Consigli della Sezione interessata e di tutte quelle confinanti o prossime, che acquisterà la denominazione dei due o più Cantoni coinvolti.

In caso di affiliazione di una Sezione, dovrà essere prevista la designazione di un incaricato Cantonale, eletto a maggioranza dai soci appartenenti al/ai Cantone/i affiliato/i in seno al proprio numero, con la funzione di promuovere la conoscenza dell'Unione sul territorio e di svilupparne le attività.

L'incaricato cantonale ha il diritto di far parte del Comitato Direttivo Nazionale.

Al logo nazionale dell'UNDIS si aggiungerà il Cantone di riferimento.

Alle nuove Sezioni, la Presidenza Nazionale fornirà gratuitamente anche la Bandiera Tricolore Italiana munita dei segni di riconoscimento dell'UNDIS.

ART. 13 – Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'UNDIS Nazionale o Sezioni Cantonali ed è composta da tutti i Soci a essa iscritti. Ciascun associato in regola con il versamento della quota associativa annuale ha diritto a un voto.

a) È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente Nazionale o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

b) L'Assemblea è convocata a richiesta di almeno la metà dei soci o quando il Consiglio Direttivo Nazionale o Sezioni Cantonali lo ritengono necessario.

L'Assemblea ha inoltre l'obbligo di eleggere 3 probiviri.

ART. 14 – Compiti dell'Assemblea

L'assemblea deve:

a) approvare il rendiconto consuntivo entro il 30 febbraio dell'anno successivo;

b) approva il Rapporto d'Attività;

e) eleggere il Comitato Direttivo Nazionale;

f) eleggere i propri rappresentanti al Consiglio Direttivo Nazionale;

g) eleggere 3 probiviri

g) deliberare su quant'altro demandate per Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Comitato Direttivo Nazionale.

ART. 15 – Quorum di costituzione e di deliberazione

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Non è ammessa più di 1 (una) delega per ciascun aderente.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

TITOLO V

Comitato Direttivo Nazionale dell'UNDIS

ART. 16 – Organi Nazionali

Sono organi nazionali dell'UNDIS.:

- a) il Consiglio Direttivo Nazionale (CDN), del quale fanno parte di diritto i soci fondatori;
- b) il Presidente Nazionale o il Vicepresidente Nazionale;
- c) il Tesoriere dell'UNDIS
- d) i Consiglieri eletti nel (CDN);
- e) il/la Segretario/a può essere anche simpatizzante senza diritto di voto.

ART. 17 – Rappresentanza nel Consiglio Direttivo Nazionale

Ogni Sezione dell'UNDIS ha diritto di essere rappresentata nel CDN dal proprio Presidente.

ART. 18 – Il Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale, che ha la funzione di un'Assemblea Nazionale dei Delegati, è il massimo organo istituzionale dell'UNDIS ed è composto dai soci fondatori, dai rappresentanti regolarmente eletti dall'Assemblea Generale Nazionale, da 3 (tre) membri più i presidenti delle Sezioni. Dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il CDN ha la funzione di:

- a) fornire gli indirizzi generali per le attività dell'Unione e coordinare l'operato degli Organi Nazionali e delle Sezioni;
- b) stabilire le quote sociali annuali sulla base delle esigenze e dei programmi dell'Unione;
- c) eleggere il Presidente Nazionale, il Vicepresidente Nazionale, il/la Segretario/a, il Cassiere e i componenti del Collegio dei Probiviri e dell'eventuale Organo di Controllo e/o di Revisione Legale dei conti;
- d) approvare i Regolamenti Generali dell'Unione;
- e) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale dell'Unione entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio e, se del caso, approvare il bilancio sociale entro il medesimo termine, da sottoporre all'Assemblea Generale;
- f) stabilire le quote da mettere a riserva nel fondo di solidarietà e deciderne l'utilizzo, deliberare dell'istituzione di ulteriori fondi e della loro gestione;
- g) deliberare in via definitiva in merito all'accettazione di nuove adesioni in contenzioso e all'esclusione di Soci;
- h) deliberare gli atti della straordinaria amministrazione;
- i) deliberare su quant'altro demandatogli per Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame da uno o più CDS, o dagli altri Organi Nazionali.

Sono compiti del CDN riunito in seduta straordinaria:

- a) approvare le modifiche statutarie;
- b) deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, qualora siano anche membri del CDN, i componenti della Presidenza Nazionale, compresi Segretario e Tesoriere, non hanno diritto di voto.

Il CDN si riunisce in seduta ordinaria almeno 4 (quattro) volte all'anno od ogni qualvolta sia richiesto da almeno un quinto dei suoi componenti o dal Presidente Nazionale per deliberare su specifiche questioni sollevate. La convocazione del CDN, a cura del Presidente Nazionale, deve avvenire mediante avviso scritto da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

ART. 19 – Quorum di costituzione e di deliberazione del CDN

Il CDN è regolarmente costituito con la maggioranza dei componenti e tutte le delibere sono valide a maggioranza dei presenti.

ART. 20 – Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni del CDN sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o da un componente del CDN appositamente nominato, e sottoscritto dal Presidente.

Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 21 – Il Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Egli è eletto dal CDN al suo interno, dura in carica quanto il CDN stesso ed è rieleggibile.

Ha la funzione di:

- a) rappresentanza legale dell'Unione nella Società Civile e in giudizio;
- b) impegnare, con la sottoscrizione di atti e documenti, l'Unione, previa accordo del CDN;
- c) convocare e presiedere il CDN;
- d) avallare l'operato del Segretario e del Cassiere assumendo, ove richiesto, i provvedimenti necessari;
- e) rappresentare l'Unione nelle cerimonie ufficiali, congressi, conferenze e manifestazioni sia nel territorio nazionale che all'estero;
- f) coordinare le diverse Presidenze di Sezione;
- g) autorizzare interventi di straordinaria amministrazione;
- h) proporre al Presidente della Repubblica Italiana o agli uffici di competenza la designazione delle nuove onorificenze.

ART. 22 – Il Vicepresidente Nazionale

Il Vicepresidente Nazionale coadiuva il Presidente Nazionale. Egli è eletto dal CDN al suo interno, dura in carica quanto il CDN stesso ed è rieleggibile.

Questo sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento o per delega dello stesso, sovrintende inoltre sulle attività e le iniziative delle Sezioni Cantonali.

ART. 23 – Il/la Segretario/a

Il/la Segretario/a è eletto/a dal CDN tra i soci dell'Unione, anche simpatizzanti, dura in carica per tutto il mandato del CDN stesso ed è rieleggibile.

Egli ha la funzione di:

- a) redigere i verbali degli Organi Nazionali;
- b) trattare le domande di adesione dei nuovi soci dell'Unione trasmesse dalle Sezioni Cantonali ed emettere i documenti sociali;
- c) predisporre, su indicazione del Presidente Nazionale, la documentazione necessaria alla presentazione delle Onorificenze.

ART. 24 – Il Tesoriere

L'Amministratore Generale è eletto dal CDN tra i soci dell'Unione, dura in carica per tutto il mandato del CDN stesso ed è rieleggibile.

Egli ha la funzione di:

- a) curare l'amministrazione contabile dell'Unione;
- b) redigere il bilancio annuale;
- c) redigere il bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione del CDN;
- d) predisporre l'eventuale bilancio sociale, se del caso, da sottoporre all'approvazione del CDN;
- e) fungere da tesoriere dell'Unione;
- f) curare gli atti di ordinaria amministrazione;
- g) redigere l'inventario dei beni mobili e immobili dell'Associazione.

Deve essere previsto che il Tesoriere debba apporre la propria firma, congiuntamente a quella del Presidente Nazionale, su tutti gli atti che prevedano qualsivoglia movimentazione di cassa.

TITOLO VI
Degli Organi di Garanzia

ART. 25 – Organi di Garanzia

Sono organi di garanzia dell'Unione:

Organo di Controllo (Revisori dei Conti). Gli organi di Controllo possono essere eletti anche tra i soci simpatizzanti.

ART. 26 – Revisione Legale dei conti

L'organo di controllo è nominato dal CDN nei casi previsti dall'art. 30 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

- a) L'organo di controllo è composto da un collegio di 3 (tre) Revisori dei conti e due supplenti, scelti anche tra i simpatizzanti, ma almeno uno deve essere socio ordinario.
- b) È nominato dal CDN per un periodo di quattro anni. Possono essere eletti in tale organo anche non soci.
- c) In caso di cessazione dalla carica o perdita dei diritti dell'UNDIS, il CDN provvede alla sua sostituzione.
- d) I membri dei revisori dei conti sono rieleggibili per due mandati.

TITOLO VII

Delle Norme Generali sulle Cariche Sociali

ART. 27 – Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 28 – Cessazione delle cariche sociali

Qualora per dimissione, per impedimento temporaneo o definitivo, per perdita della qualifica di Socio o per qualunque altro motivo restino vacanti prima della naturale scadenza del loro mandato uno o più seggi dei CDS, questi saranno integrati dai primi non eletti alla precedente consultazione o, nel caso in cui non ve ne siano, i rimanenti componenti hanno la facoltà di eleggere per cooptazione i membri mancanti fino a raggiungere il numero previsto al momento del loro insediamento, in ogni caso informandone tutti i Soci della Sezione che devono ratificare a maggioranza tale decisione nella prima Assemblea utile, pena la decadenza dei consiglieri cooptati. Nel caso in cui restino vacanti la maggioranza dei seggi previsti nel CDS, l'intero consiglio è da considerarsi decaduto; l'Assemblea Nazionale, convocata entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, provvederà a una nuova elezione come previsto dal presente Statuto.

ART. 29 – Compatibilità delle cariche sociali

Non vi è incompatibilità di carica tra organi esecutivi (Presidente, Segretario, Tesoriere) all'interno del medesimo livello di Comitato Direttivo Nazionale (CDN) o di Comitato Direttivo Cantonale (CDC). Non vi è incompatibilità tra organi esecutivi tra i due diversi livelli.

Vi è compatibilità di carica tra il CDN ed i CDC; inoltre, un membro dei due consigli può ricoprire anche le altre cariche sociali dell'UNDIS, fuorché quelle interne agli organi di garanzia.

TITOLO VIII

Del Patrimonio dell'Unione

ART. 30 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento; in tale circostanza viene devoluto a Enti Associativi con medesimi scopi dell'UNDIS o ad Associazioni a scopi socio-culturali simili a quelli dell'UNDIS.

ART. 31 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- b) contributi e quote associative;
- c) donazioni e lasciti;
- d) contributi, erogazioni, lasciti e liberalità da parte di soggetti pubblici o privati;
- f) proventi da attività di raccolta fondi;
- g) proventi derivanti dalle attività di interesse generale.

ART. 32 – Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO XI Norme Generali

ART. 33 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal CDN: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

ART. 34 – Controversie

I/le soci/e sono obbligati/e a rimettere al Comitato Direttivo Nazionale la soluzione di tutte le controversie tra soci/e e tra l'UNDIS e soci/e che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali.

ART. 35 – Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice civile svizzero, dalle leggi vigenti in materia.

Ginevra, 19 ottobre 2021

Soci Fondatori


Carmelo Comm. Vaccaro




Claudio Comm. Bozzo




Francesco Comm. Nicoletti



Menotti Cav. Bacci



Vincenzo Cav. Bartolomeo



Mariano Cav. Franzin



Antonio M. d L. Bello



Giuseppe M. d L. Di Stefano

